

Allegato A

**REGIONE
ABRUZZO**



DIPARTIMENTO AGRICOLTURA

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE
E
DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI**

DIRETTIVA TECNICA REGIONALE
Aggiornata

Sommario

Parte A.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1)	Ambiti e tempi di applicazione	3
Art. 2)	Finalità	3
Art. 3)	Definizioni	4
Parte B.	DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE.....	6
Art. 4)	Tecniche di distribuzione	6
Art. 5)	Dosi di applicazione.....	6
Art. 6)	Divieti di utilizzazione e distanze di rispetto	6
Art. 7)	Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.....	7
Parte C.	STOCCAGGIO E TRASPORTO	8
Art. 8)	Stoccaggio.....	8
Art. 9)	Trasporto	8
Parte D.	COMUNICAZIONE	10
Art. 10)	Comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 3 dell'art. 112 del d.lgs 152/2006 e della L. 574/96	10
Art. 11)	Comunicazioni successive	11
Art. 12)	Soggetti esonerati	12
Parte E.	CONTROLLI E SANZIONI.....	13
Art. 13)	Controlli	13
Art. 14)	Sanzioni.....	13
Art. 15)	Disposizioni finali	14
Parte F.	ALLEGATI.....	15
	ALLEGATO 1. CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.....	15
	ALLEGATO 2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA.....	17
	ALLEGATO 3. CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE	19
	ALLEGATO 4. MODULISTICA	20

Parte A. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Ambiti e tempi di applicazione

1. La presente direttiva tecnica regionale disciplina sul territorio della regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 112, parte III, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* le attività di l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dai frantoi oleari, così come definite alla successiva Parte B, sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con Decreto ministeriale 6 luglio 2005 e della Legge 1 novembre 1996, n. 574 *"Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari"*, disciplinando le modalità di attuazione degli artt. 3, 4, 5, 6 e 9.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide, di cui al comma precedente, è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla parte IV del d.lgs. 152/2006 solo qualora siano rispettati i criteri generali e le norme tecniche disciplinati con dm 6 luglio 2005 e con l. 574/1996, oltre che nel presente provvedimento.
3. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva tecnica regionale, le sanse umide possono essere utilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalle specifiche norme in materia di fertilizzanti. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione agricola può avvenire secondo le modalità di utilizzazione e i divieti di cui alla presente direttiva tecnica regionale.
4. Le disposizioni relative alle acque di vegetazione si estendono anche alle sanse umide.
5. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), individuate con DGR n. 795 del 16/12/2019 e s.m.i., l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, così come disciplinata dalla presente direttiva tecnica regionale, è consentita nel rispetto del successivo Art. 7) recante *"Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"*.

Art. 2) Finalità

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è finalizzata al recupero di sostanze nutritive, ammendanti e dell'acqua in esse contenute, anche nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio, tenendo conto delle sue specifiche peculiarità.
2. La corretta utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, disciplinata dalla presente direttiva tecnica regionale, concorre alla tutela dei corpi idrici e, in particolare, al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa in materia di tutela delle acque.
3. Le attività disciplinate dalla presente direttiva tecnica regionale riguardano l'intero ciclo, compresa la produzione, la raccolta, lo stoccaggio, il trasporto e lo spandimento, afferente all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle sanse umide e devono essere svolte nel rispetto di criteri generali che tengano conto dei seguenti aspetti:
 - a) caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agroambientali del sito;

- b) norme igienico-sanitarie;
- c) norme di tutela ambientale;
- d) vincoli urbanistici.

Art. 3) Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva tecnica regionale si intende per:

- a) **Acque di vegetazione:** acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive, così come definita al successivo punto k), che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo; le acque di vegetazione comprendono anche le acque utilizzate per la diluizione delle paste ovvero le acque impiegate per il lavaggio degli impianti qualora vengano utilizzati esclusivamente detergenti biodegradabili;
- b) **Anno:** il periodo di tempo che intercorre tra il 1 settembre e il 31 agosto dell'anno successivo.
- c) **Applicazione al terreno:** apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;
- d) **Centro abitato (def. ISTAT):** aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi o esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro;
- e) **Corpo idrico artificiale:** corpo idrico superficiale creato dall'attività umana
- f) **Corsi d'acqua:** i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, riportati nelle carte IGM in scala 1: 25.000;
- g) **Corsi d'acqua superficiali significativi:** i corsi d'acqua superficiali, naturali o artificiali, dichiarati significativi dalla Regione Abruzzo ai sensi del d.lgs. 152/2006.
- h) **Lago:** corpo idrico superficiale interno fermo;
- i) **Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA):** è il codice approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 1999, pubblicato nella G.U. n. 102 del 4 maggio 1999;
- j) **dm 6 luglio 2005:** Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, e della Tutela del territorio, il Ministro delle Attività Produttive, il Ministro della Salute e il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato il 6 luglio 2005 concernente “ *Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art. 38 del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152*”;
- k) **Lavorazione meccanica delle olive:** le operazioni effettuate durante il procedimento di estrazione dell'olio a partire dal lavaggio delle olive. Si specifica che le acque di lavaggio delle olive possono essere unite alle acque di vegetazione;

- l) **L. 574/96**: legge 11 novembre 1996, n.574 concernente “*Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari*” pubblicata nella G.U. n.265 del 12 novembre 1996;
- m) **d.lgs. 152/2006**: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” (detto anche “testo unico ambiente”) che all’art.112 disciplina l’utilizzazione agronomica di vari materiali, tra cui le acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre 1996, n. 574;
- n) **Primo spandimento**: la prima utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide su uno o più siti di spandimento da parte di un frantoio o di un soggetto terzo a cui dette acque o sanse sono state cedute;
- o) **Spandimento successivo**: l'utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo ad un precedente spandimento;
- o) **Sanse umide**: reflui provenienti dalla lavorazione delle olive costituite dalle acque e/o dalla parte fibrosa del frutto e dai frammenti di nocciolo, provenienti da impianti a ciclo continuo e discontinuo;
- p) **Sito di spandimento**: uno o più appezzamenti di terreno su cui si effettua lo spandimento, omogenei per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agronomiche, individuabili tramite le particelle catastali che lo compongono (o parti di esse), o anche con le parcelle grafiche di riferimento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), dichiarate all'interno del fascicolo aziendale SIAN;
- q) **Titolare del sito di spandimento**: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;
- r) **Utilizzazione agronomica**: la gestione delle acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, dalla loro produzione all'applicazione al terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenuti, ovvero al loro utilizzo irriguo o ferti-irriguo;
- s) **Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)**: zone individuate con DGR n. 795 del 16/12/2019, così come modificata dalla DGR n. 242 del 03/05/2021;
- t) **ARTA**: Agenzia Regionale per la tutela dell'ambiente, ente preposto ai controlli.

Parte B. DISCIPLINA DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE

Art. 4) Tecniche di distribuzione

1. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari deve essere effettuata in maniera tecnicamente corretta, assicurando un'adeguata distribuzione e incorporazione delle sostanze sui terreni, in modo da evitare conseguenze tali da compromettere l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi e all'equilibrio ecologico.
2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide si intende realizzato in modo tecnicamente corretto, compatibile con le condizioni di produzione agricola del sito interessato, quando attuato mediante una distribuzione uniforme del refluo sull'intera superficie interessata, in modo da evitare eventuali fenomeni di ruscellamento.
3. In base alle caratteristiche climatiche della Regione, il periodo consentito per lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide, prodotte nell'arco dell'anno, ai sensi dell'art. 5 del dm 6 luglio 2005, decorre dall'inizio della lavorazione delle olive al 31 marzo della stessa campagna olivicola, salvo specifica deroga autorizzata dal Sindaco con le modalità di cui al successivo Art. 5) recante *Divieti di utilizzazione e distanze di rispetto*.
4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche del sito di spandimento, compresa dalla descrizione geomorfologica del suolo;
 - b) delle caratteristiche pedologiche e agronomiche, in funzione dell'umidità del suolo, delle colture praticate e del loro sviluppo vegetativo.
5. Le tecniche di distribuzione devono assicurare:
 - a) la migliore utilizzazione, da parte delle colture, delle sostanze nutritive e ammendanti e dell'acqua in esso contenute;
 - b) un carico idraulico uniforme, evitando fenomeni di ruscellamento e/o impaludamento.

Art. 5) Dosi di applicazione

1. Il criterio guida nella scelta dei terreni su cui spandere le acque di e le sanse umide, disciplinate dalla presente direttiva tecnica regionale, è quello di garantire condizioni di sicurezza per le falde sottostanti. I quantitativi massimi di acque di vegetazione e di sanse umide da applicare ai terreni sono pari a 50 mc per ettaro per anno per le provenienze da frantoi a ciclo tradizionale e di 80 mc per ettaro per anno per le provenienze da frantoi a ciclo continuo.

Art. 6) Divieti di utilizzazione e distanze di rispetto

1. L'utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide non è consentito nei seguenti casi:

- a) terreni non adibiti a uso agricolo;
- b) nei boschi;
- c) nei giardini e nelle aree di uso pubblico;
- d) nelle aree di cava;
- e) a distanza inferiore a 10 m dai corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati dal Piano di Tutela delle Acque, misurati a partire dal ciglio di entrambe le sponde o dal piede esterno degli argini dei corsi idrici;
- f) a distanza inferiore a 30 m dall'inizio dell'arenile delle acque marino costiere, dei laghi artificiali e naturali, ad esclusione dei laghetti collinari artificiali aziendali;
- g) a distanza inferiore a 30 m dagli inghiottitoi e doline;
- h) su terreni con pendenza superiore a 15% privi di sistemazioni idraulico agrarie;
- i) a distanza inferiore a 10 m dalle strade;
- j) all'interno delle zone di rispetto e a distanza inferiore a 300 m dalle zone di tutela assoluta di cui all'art. 94, rubricato *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano"*, del d.lgs. 152/2006;
- k) a distanza inferiore a 200 m dai centri abitati;
- l) su terreni investiti da colture orticole in atto;
- m) su terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque su terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 m;
- n) su terreni la cui capacità di accettazione delle piogge al suolo, ovvero le cui conducibilità idraulica satura del suolo risulti bassa o molto bassa secondo la *"Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità"* dell'Istituto sperimentale per lo studio e per la difesa del suolo di Firenze, ovvero di altra guida regionale;
- o) su terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati;
- p) su terreni interessati dallo spandimento di effluenti di allevamento e/o di altri materiali ad essi assimilabili, di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 2016 ed alla disciplina regionale approvata con DGR n. 314 del 31/05/2021 e s.m.i., fanghi o altre sostanze di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.

2. Qualora vi siano particolari situazioni di rischio per le acque, il suolo, il sottosuolo o altre risorse ambientali, accertato a seguito dei controlli eseguiti ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della l. 574/96, il sindaco, con propria ordinanza, può disporre la sospensione della distribuzione al suolo, procrastinarne il periodo ai sensi dell'Art. 4) *Tecniche di distribuzione*, o ridurre le dosi di applicazione di cui al medesimo articolo.

Art. 7) Utilizzazione agronomica in zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

1. Oltre a quanto stabilito dalla presente direttiva tecnica regionale, le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), così come individuate nella DGR 795/2019 e s.m.i., sono soggette agli adempimenti normativi per tali zone.

Parte C. STOCCAGGIO E TRASPORTO

Art. 8) Stoccaggio

1. Nelle fasi di stoccaggio e trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinate dalla presente direttiva tecnica regionale, è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti zootecnici e agro-industriali o con rifiuti di altra origine.
2. Fatte salve le disposizioni in materia di edificabilità dei suoli, lo stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere effettuato in silos, cisterne, o vasche interrato o sopraelevate, contenitori in terra, all'interno del frantoio o in altra località.
3. Ai fini della tutela dei corpi idrici superficiali o sotterranei e dell'ambiente, i contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.
4. Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide siano utilizzate in agricoltura, la capacità dei contenitori di stoccaggio è data dalla sommatoria dei seguenti elementi:
 - a) volume delle acque di vegetazione e delle sanse umide comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, prodotte in 10 giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore;
 - b) apporti delle precipitazioni che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate,
 - c) franco di sicurezza di almeno 10 cm.
5. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso dei contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati di un fosso di guardia perimetrale attorno al piede esterno dell'argine, adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di impermeabilità $k > 1 \cdot 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.
6. I contenitori di stoccaggio delle sanse umide dovranno essere dotati di idonea copertura, anche con teli impermeabilizzati.
7. Nelle fasi di trasferimento e di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide vanno adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali a limitare le emissioni di odori molesti, la produzione di aerosol, nonché perdite accidentali.
8. I contenitori di stoccaggio esistenti alla data di entrata in vigore del dm 6 luglio 2005 devono essere adeguati alle indicazioni di cui ai precedenti capoversi.

Art. 9) Trasporto

1. Al fine di garantire un adeguato controllo sulla movimentazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide, il loro trasporto dal luogo di produzione allo stoccaggio e da quest'ultimo ai terreni di spandimento è disciplinato nel modo seguente:

- a) il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi, onde evitare fuoriuscite e inconvenienti igienico sanitari e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, datato e sottoscritto dal legale rappresentante del frantoio o da un suo delegato, contenente:
 - estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione e le sanse umide trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
 - tipo e quantità di materiale trasportato;
 - identificazione del mezzo di trasporto;
 - estremi identificativi del destinatario, ubicazione del sito di stoccaggio qualora localizzato fuori dal luogo di produzione e ubicazione del sito di spandimento;
 - estremi della comunicazione di cui alla successiva Parte D“*COMUNICAZIONE*”, redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui origina il materiale trasportato;
 - b) nel caso in cui il materiale di cui al precedente punto a) venga trasportato all'interno dei terreni a disposizione della stessa azienda che li ha prodotti, il documento di accompagnamento è necessario soltanto nel caso in cui venga utilizzata la viabilità pubblica, con facoltà di sostituire detto documento con una copia della comunicazione di cui alla successiva Parte D, se dovuta, dalla quale si evincano le superfici interessate dall'utilizzazione agronomica.
2. La documentazione di cui al precedente comma deve essere conservata dagli interessati per almeno 4 anni e, se del caso, messa a disposizione delle autorità preposte al controllo.
 3. Qualora le acque di vegetazione e le sanse umide vengano avviate ad impianti di depurazione ovvero a sansifici, si dovranno rispettare le regole stabilite per il trasporto dei rifiuti.

Parte D. COMUNICAZIONE

Art. 10) Comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 3 dell'art. 112 del d.lgs 152/2006 e della L. 574/96

1. La comunicazione preventiva di cui all'art. 3 della l. 574/96, contenente le informazioni di cui all'ALLEGATO 1 alla presente direttiva tecnica regionale, è presentata secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della repubblica n. 59 del 2013 (*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*) e dai relativi atti attuativi regionali. È fatta comunque salva la facoltà di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, come da DGR 812/2016, comma 4.2. La domanda per il rilascio dell'AUA deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*) del Comune in cui ha sede il centro aziendale.
2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere presentata dal legale rappresentante del frantoio che produce e intende avviare allo spandimento sul terreno le acque di vegetazione e le sanse umide. Detta presentazione deve avvenire al SUAP del Comune in cui ha sede il centro aziendale, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.
3. La comunicazione preventiva ha una scadenza annuale e deve contenere una relazione tecnica redatta da un tecnico qualificato (agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale), conforme a quanto stabilito nell'ALLEGATO 2 alla presente direttiva tecnica regionale.
4. Qualora le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide siano suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione all'autorità competente è in capo ai diversi soggetti, in funzione delle specifiche attività, secondo le seguenti modalità:
 - a) i frantoi che producono le acque di vegetazione e/o le sanse umide devono trasmettere le informazioni di cui all'ALLEGATO 1, PUNTI A e B al SUAP del Comune in cui è ubicato il centro aziendale, prima della cessione a terzi e/o trasporto dei materiali oggetto di spandimento;
 - b) le aziende che effettuano lo stoccaggio delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide devono trasmettere le informazioni di cui all'ALLEGATO 1, PUNTI A, B e D al SUAP del Comune in cui è ubicata l'azienda, prima della loro cessione a terzi e/o trasporto;
 - c) le aziende che effettuano l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide devono trasmettere le informazioni di cui all'ALLEGATO 1, PUNTI A, B e C al SUAP del Comune in cui sono ubicati la maggior parte dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spandimento.

5. La comunicazione deve essere redatta sulla modulistica ufficiale approvata in ALLEGATO 4 al presente provvedimento; in alternativa, può essere redatta digitalmente, con l'ausilio dei sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione Abruzzo.
6. Il SUAP che riceve la comunicazione, comprese le eventuali variazioni, provvede tempestivamente ad inoltrarne copia:
 - a) ai Comuni interessati, compresi quelli in cui sono localizzati il/i contenitore/i di stoccaggio, qualora diversi da quelli in cui sono ubicati i terreni per lo spandimento;
 - b) alla sezione territoriale dell'ARTA Abruzzo;
 - c) alla competente struttura della Regione Abruzzo.
7. I Comuni che ricevono la comunicazione procedono al suo esame valutandone la completezza rispetto a quanto stabilito dalla presente direttiva tecnica regionale e provvedono a richiedere, se necessario, eventuale documentazione integrativa.
8. I Comuni verificano, altresì, che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella comunicazione preventiva non vengano ripetute in altre richieste, al fine di evitare sovrapposizioni o contemporanee utilizzazioni degli stessi terreni.
9. I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione preventiva di cui sopra, ovvero dei risultati dei controlli di cui all'Art. 13) *Controlli*, può impartire specifiche prescrizioni con motivato provvedimento adottato ai sensi del secondo capoverso dell'Art. 6) *Divieti di utilizzazione e distanze di rispetto*, inclusa la riduzione delle dosi di applicazione previste nella presente direttiva tecnica regionale, nonché richiedere ulteriori accertamenti e verifiche.
10. Ogni anno i Comuni e l'ARTA, ciascuno per la propria competenza ed entro il 31 ottobre, trasmettono alla Regione i dati e le informazioni necessarie alla stesura della relazione Regionale di cui all'art. 7 comma 3 del Decreto 6 luglio 2005, relativi all'anno precedente.
11. Il titolare del frantoio è tenuto a:
 - a) conservare per almeno 4 anni successivi alla scadenza della stessa, tutta la documentazione, compresi i titoli in base ai quali dispone dei terreni in oggetto dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide;
 - b) fornire le indicazioni richieste agli organismi preposti al controllo.

Art. 11) Comunicazioni successive

1. Per gli spandimenti effettuati negli anni successivi a quello in cui è presentata per la prima volta la comunicazione preventiva di cui al precedente art. 10, la comunicazione deve contenere le informazioni riportate all'ALLEGATO 3 della presente direttiva tecnica regionale.
2. Il soggetto titolare della comunicazione è tenuto tempestivamente a comunicare al Comune competente eventuali variazioni delle seguenti informazioni:
 - a) titolare del contenitore di stoccaggio;
 - b) volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili, espresso in mc.;
 - c) localizzazione dei contenitori di stoccaggio, comprensiva di indirizzi postali o, in loro assenza, di eventuali riferimenti catastali o di georeferenziazione;

- d) tipologia del contenitore con descrizione sintetica delle caratteristiche costruttive.
3. Al pari della comunicazione di primo spandimento di cui al precedente Art. 10), qualora le fasi di produzione, stoccaggio ed utilizzazione delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide siano suddivise fra più soggetti, anche la trasmissione all'autorità competente della comunicazione per gli spandimenti effettuati negli anni successivi è in capo ai diversi soggetti interessati, in funzione delle specifiche attività.
4. Deve altresì essere comunicata la variazione dei dati contenuti nella relazione tecnica di cui all'ALLEGATO 2 della presente direttiva tecnica regionale.

Art. 12) Soggetti esonerati

1. Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della comunicazione i frantoi che lavorano una quantità annuale di olive inferiore a 2000 quintali.
2. I soggetti esonerati di cui sopra sono comunque tenuti a dimostrare alle autorità preposte al controllo il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva tecnica regionale.

Parte E. CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13) Controlli

1. In caso di accertamento, da parte dell'autorità di controllo di violazioni e inosservanze alle indicazioni e norme tecniche contenute nella presente direttiva tecnica regionale il Sindaco può procedere nei confronti del titolare della comunicazione fatto salvo quanto previsto alla precedente Parte D “*COMUNICAZIONE*”, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla imposizione di prescrizioni e/o alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione delle attività di utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) al divieto di esercizio delle attività in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con diffida, ovvero in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, ovvero in caso di mancata comunicazione.
2. L'ARTA, sulla base dei dati e delle informazioni pervenute e dall'analisi dei rischi ambientali ed igienico-sanitari, estrae un campione di aziende attive sul territorio, pari al almeno il 10% del totale. Tali aziende sono soggette di sopralluogo nei periodi ritenuti più opportuni al fine di verificare la conformità agli obblighi ed alle disposizioni di cui alla presente direttiva tecnica regionale. Durante i controlli sono raccomandate analisi dei suoli specie nei comprensori più intensamente coltivati per evitare eccessi di azoto e fosforo, anche al fine di contribuire alla predisposizione della Relazione triennale sull'applicazione della L. 574/96, prevista all'art. 7 del Decreto 6 luglio 2005, che la regione è tenuta a trasmettere al Ministero della Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
3. I controlli sulle attività di utilizzazione agronomica sono preventivi e successivi.
4. Il legale rappresentante del frantoio, il titolare del sito di spandimento e l'eventuale responsabile del contenitore di stoccaggio, sono tenuti a fornire le informazioni richieste dal personale preposto ai controlli e a consentirne l'accesso alle strutture e ai siti interessati all'utilizzazione agronomica.

Art. 14) Sanzioni

1. Per la violazione alle norme della presente direttiva tecnica regionale si applicano le sanzioni previste dalla L. 574/96, che vengono qui di seguito richiamate:
 - a) chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza averne dato preventivamente comunicazione ai sensi dell'art. 3 della L.574/96 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258,23 ad euro 516,46;
 - b) la stessa sanzione di cui alla precedente lettera a) si applica a chiunque proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione di cui all'art. 4 comma 2 della 574/96 (. Se la violazione riguarda la mancata osservanza delle precauzioni previste dal comma 1 dello stesso art. 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 516,46 ad euro 1.549,37, salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato;

- c) chiunque proceda allo spandimento delle acque di vegetazione in violazione dei divieti di cui all'art. 5 della L. 574/96 è punito con la sanzione amministrativa da euro 516,46 ad euro 2.528,28;
 - d) per l'accertamento delle violazioni previste dall'art. 8 della L. 574/96 e per l'irrogazione delle relative sanzioni è competente l'autorità comunale, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità.
- 2. Il mancato rispetto dei criteri e delle norme tecniche per l'utilizzazione agronomica comporta la limitazione o la sospensione dello spandimento da parte del Sindaco.
 - 3. I Comuni, entro il 31 ottobre di ogni anno, trasmettono un elenco con i dati e le informazioni necessarie delle violazioni accertate, relativi all'anno precedente.
 - 4. La regione Abruzzo, con propria legge, può comunque emanare ulteriori sanzioni, anche interdittive, per l'inosservanza delle norme tecniche relative all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

Art. 15) Disposizioni finali

- 1. Per quanto non disciplinato dalla presente direttiva tecnica regionale, si rinvia alle disposizioni contenute nella legge n. 574/96, nel D.M. 6 luglio 2005 e nel D.Lgs. n. 152/2006;
- 2. La presente direttiva tecnica regionale sostituisce integralmente quella approvata con DGR n. 559 del 05/10/2009 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURA.

Parte F. ALLEGATI

ALLEGATO 1. CONTENUTI DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A. Parte generale

La comunicazione deve comprendere:

- la dichiarazione nella quale il rappresentante legale del frantoio, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 si impegna a rispettare:
 - le disposizioni di cui alla presente direttiva tecnica regionale di attuazione della l. 574/96 e del dm 6 luglio 2005;
 - le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche, regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
 - i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;
 - la dichiarazione, del titolare del sito di spandimento che è a conoscenza e si impegna a rispettare:
 - le disposizioni di cui alla presente direttiva tecnica regionale di attuazione della l. 574/96 e del dm 6 luglio 2005;
 - le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
 - i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
- La relazione tecnica riportante le notizie e i dati di cui all'ALLEGATO 2 alla presente direttiva tecnica regionale, relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo o perito agrario o agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

B. Dati relativi al frantoio e al suo legale rappresentante

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

- il nominativo del legale rappresentante del frantoio;
- la denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail;
- la tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- le tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva e stima delle quantità lavorate);
- la produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide della stagione olearia, espressa in mc, così suddivisa:
 - acque di vegetazione e sanse umide destinate all'utilizzazione agronomica;
 - acque di vegetazione e sanse umide recapitate in pubblica fognatura;
 - acque di vegetazione e sanse umide inviate ad impianti di depurazione tramite trasporto su gomma;
 - acque di vegetazione e sanse umide inviate ai sansifici;
 - acque di vegetazione e sanse umide destinate a eventuali altri sistemi di smaltimento.

- I giorni di durata prevedibili della campagna olearia

C. Dati relativi ai siti di spandimento

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

- il periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- le quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in mc, che si prevede di spandere nel sito;
- il nominativo e l'indirizzo del titolare del sito di spandimenti;
- la Superficie Agricola Utilizzata per lo spandimento (espressa in Ha e are) con l'ubicazione e l'attestazione del relativo titolo d'uso;
- il numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito richiamato in ALLEGATO 2.

D. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio

In questa sezione della comunicazione devono essere indicati:

- il titolare del/i contenitore/i di stoccaggio;
- il volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili, espresso in mc.;
- la localizzazione (indirizzo, comune, provincia) dei contenitori di stoccaggio;
- la tipologia del/i contenitore/i (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato, tipologia dell'eventuale guaina impermeabilizzante, presenza o assenza di copertura).

ALLEGATO 2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA

A. Sito oggetto dello spandimento

In questa sezione della relazione vanno indicati.

- il titolare del sito di spandimento;
- l'identificazione catastale (foglio di mappa e particelle);
- la superficie totale e la superficie utilizzata per lo spandimento;
- la pedologia riportando anche il pH;
- la stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla *Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione della loro qualità* dell'Istituto Sperimentale per la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi “bassa” e “molto bassa”).
- la stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente);
- la geomorfologia, specificando se il terreno è in pendenza o pianeggiante, descrivendo dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie;
- l'idrologia, specificando:
 - la profondità della falda temporanea ove presente;
 - la profondità della prima falda permanente;
 - gli eventuali corpi idrici presenti lungo il confine dell'appezzamento con indicazione della loro denominazione;
 - il bacino idrografico di riferimento;
- la situazione agroambientale specificando:
 - la specie della coltura eventualmente in atto, nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;
 - le motivazioni della presenza di terreno non coltivato.

B. Trasporto e spandimento

In questa sezione della relazione vanno indicati:

- riferimenti della ditta che eseguirà il trasporto (denominazione, indirizzo, tel., e-mail...);
- riferimenti della ditta che eseguirà lo spandimento per l'utilizzo agronomico (denominazione, indirizzo, tel., e-mail...);
- capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto;
- modalità di spandimento.

C. Cartografia

Alla relazione vanno allegate:

- corografia a scala 1:25.000 o di maggiore dettaglio riportante:
 - l'indicazione dei siti di spandimento cerchiati in rosso
 - l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;
 - indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto;
- estratto di mappa catastale riportante l'individuazione delle particelle, o lor parti costituenti ciascun sito, cerchiati in rosso,
- le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito, come indicato nella relazione.

ALLEGATO 3. CONTENUTI DELLE COMUNICAZIONI SUCCESSIVE

Le comunicazioni successive devono contenere:

- nominativo del legale rappresentante del frantoio;
- denominazione del frantoio, indirizzo e recapiti (telefono, e-mail...);
- tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo ea due fasi, continuo a tre fasi);
- tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva e stima delle quantità lavorate);
- giorni di durata prevedibile della campagna olearia,
- nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- numero di anni per i quali è previsto l'utilizzazione del sito richiamato nella relazione tecnica allegata alla comunicazione di primo spandimento.
- produzione stimata di acqua di vegetazione e sanse umide, espressa in mc;
- produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in mc;
- quantità totali di acqua di vegetazione e di sanse umide, espresso in mc., che si prevede di spandere nel sito;
- superficie disponibile per lo spandimento (espressa in ettari ed are) con ubicazione ed attestazione del relativo titolo d'uso;
- Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) per lo spandimento (espressa in ettari ed are) con ubicazione ed attestazione del relativo titolo d'uso.

ALLEGATO 4. MODULISTICA

- A. Modello per la comunicazione dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari**

- B. Modello di documento di accompagnamento per il trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari**

Al SUAP del Comune di

.....
(dove è ubicato il centro aziendale o, in caso di sola
utilizzazione, la maggior parte dei terreni oggetto di
spandimento)

Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari

- ☐ **PRIMO SPANDIMENTO**
- ☐ **SPANDIMENTI SUCCESSIVI** (prot./cod. pratica primo spandimento: _____)

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante dell'impresa

COMUNICA

di voler effettuare l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari di cui alla
Legge 11 novembre 1996 Numero 574, in qualità di:

- ☐ **PRODUTTORE, STOCCATORE E UTILIZZATORE**
- ☐ **PRODUTTORE E STOCCATORE**
- ☐ **STOCCATORE E UTILIZZATORE**
- ☐ **SOLO PRODUTTORE**
- ☐ **SOLO STOCCATORE**
- ☐ **SOLO UTILIZZATORE**

e come tale **DICHIARA** quanto segue



(da compilare sempre a cura del PRODUTTORE)

[illegible][illegible]

DENOMINAZIONE	
---------------	--

Indirizzo	
-----------	--

Comune		Prov.		
--------	--	-------	--	--

CAP					
-----	--	--	--	--	--

[illegible]

PEC – e-mail	
--------------	--

[illegible]

COGNOME		NOME	
---------	--	------	--

DATA DI NASCITA

--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--

Indirizzo	
-----------	--

Comune		Prov.		
--------	--	-------	--	--

CAP					
-----	--	--	--	--	--

TELEFONO _____

PEC – e-mail	
--------------	--

☐ Frantoio tradizionale a pressione
☐ Frantoio a ciclo continuo a 2 fasi
☐ Frantoio a ciclo continuo a 3 fasi

A4. POTENZA PRODUTTIVA

OLIVE MOLIBILI IN 8 ORE (tonnellate)

STIMA DELLE QUANTITA' LAVORATE nella stagione olearia (tonnellate)

A5. PREVISIONE DURATA CAMPAGNA OLEARIA (giorni)

A6. STIMA DELLA PRODUZIONE DI ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SANSE UMIDE DELLA STAGIONE OLEARIA (espressa in m³)

TOTALE ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SANSE UMIDE PRODOTTE: di cui:	m ³ :	
DESTINATE ALLO SPANDIMENTO AGRONOMICO DIRETTO	Acque di vegetazione	m ³
	Sanse umide	m ³
INVIATE A SANSIFICI	Acque di vegetazione	m ³
	Sanse umide	m ³
NON INVIATE A SANSIFICI di cui:	Acque di vegetazione	m ³
	Sanse umide	m ³
- CEDUTI AD IMPIANTI DI BIODIGESTIONE (BIOGAS)	Acque di vegetazione	m ³
	Sanse umide	m ³
- CEDUTI A TERZI PER USI DIVERSI DALLA PRODUZIONE DI BIOGAS	Acque di vegetazione	m ³
	Sanse umide	m ³
- DESTINATE A EVENTUALI ALTRI SISTEMI DI SMALTIMENTO (specificare)	Acque di vegetazione	m ³
	Sanse umide	m ³

A7. DATI RELATIVI ALL'EVENTUALE CESSIONE A TERZI

Ditta terza a cui si cedono le acque di vegetazione e/o le sanse umide	Scadenza del contratto di cessione delle acque di vegetazione e/o le sanse umide	Tipologia materiale ceduto	Volume ceduto (m ³)	Destinazione del materiale ceduto
CF: _____ P.IVA: _____ Denominazione: _____ _____				☐ SPANDIMENTO ☐ BIODIGESTIONE (BIOGAS) ☐ ALTRO
TOTALE				

A. DATI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI SPANDIMENTO

(da compilare sempre a cura dell'UTILIZZATORE; se disponibili più siti di spandimento, da compilare per ciascun sito)

B1. TITOLARE DEL SITO DI SPANDIMENTO (sezione B1 da compilare solo se diverso dal frantoio produttore)

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COGNOME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA DI NASCITA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESIDENZA

Indirizzo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prov.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAP

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TELEFONO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PEC – e-mail

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B2. PERIODO ENTRO IL QUALE SI PREVEDE DI EFFETTUARE LO SPANDIMENTO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

B3. DATI RELATIVI ALL'EVENTUALE ACQUISIZIONE DI ACQUE DI VEGETAZIONE E SANSE UMIDE DA TERZI

Ditta terza da cui si acquistano le acque di vegetazione e/o le sanse umide	Scadenza del contratto di acquisto delle acque di vegetazione e/o le sanse umide	Tipologia materiale acquisito	Volume acquisito (m ³)
CF:			
P.IVA:			
Denominazione:			
.....			
TOTALE			

B3. QUANTITA' TOTALE CHE SI PREVEDE DI SPANDERE NEL SITO

Acque di vegetazione (m³)

Sanse umide (m³)

B4. RIEPILOGO SUPERFICI CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER LO SPANDIMENTO

B4.1 Superficie utile di spandimento in aree ZVN (ha)

B4.2 Superficie utile di spandimento in aree NO ZVN (ha)

B4.3 Superficie utile di spandimento TOTALE (ha)

B5. DETTAGLIO DELLE SUPERFICI DISPONIBILI PER LO SPANDIMENTO

B5.1 Superfici CONDOTTE DIRETTAMENTE dal titolare del sito di spandimento (terreni dichiarati all'interno del fascicolo aziendale del titolare del sito di spandimento)

Comune	Sez.	Foglio	Particella	Superficie totale particella (ha)	Superficie utile di spandimento (ha)	In zona vulnerabile (ha)	In zona non vulnerabile (ha)	Durata utilizzo (anni)
TOTALE								



B5.2 Superfici CONCESSE IN USO DA TERZI per lo spandimento (terreni non presenti all'interno del fascicolo aziendale del titolare del sito di spandimento)

[illegible]

(*) Si allega l'atto di assenso per i terreni concessi in uso da terzi e non dichiarati all'interno del fascicolo dell'azienda agricola

B. DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO

(compilare a cura dello STOCCATORE soltanto nel caso di PRIMA COMUNICAZIONE
oppure in caso di VARIAZIONE dei dati precedentemente comunicati)

C1. SOGGETTO RESPONSABILE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO (sezione C1 da compilare solo se diverso dal frantoio produttore)

C.F.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COGNOME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DATA DI NASCITA

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESIDENZA

Indirizzo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Comune

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Prov.

--	--	--	--	--	--

CAP

--	--	--	--	--	--

TELEFONO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PEC – e-mail

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C2. TIPOLOGIA DI STOCCAGGIO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E/O DELLE SANSE UMIDE

Tipo stoccaggio	Tipo guaina (se presente)	Copertura	Localizzazione stoccaggio			Vol. (m ³)
			Indirizzo	Comune	Prov	
Manufatto in cemento ☐		SI ☐				
Bacino impermeabilizzato ☐		NO ☐				
Manufatto in cemento ☐		SI ☐				
Bacino impermeabilizzato ☐		NO ☐				
Manufatto in cemento ☐		SI ☐				
Bacino impermeabilizzato ☐		NO ☐				
TOTALE						

C. DICHIARAZIONI ED IMPEGNI

Il sottoscritto _____

in qualità di titolare/rappresentante legale della ditta _____

DICHIARA

- che la superficie e l'ubicazione dei terreni indicate nella presente comunicazione non vengono ripetute in altre comunicazioni;
- di conservare presso la SEDE LEGALE per almeno 4 anni successivi alla scadenza della comunicazione, una copia della Comunicazione inviata al SUAP/Comune competente insieme alla seguente documentazione:
 - ☐ attestati di disponibilità dei terreni non in proprietà utilizzati per lo spandimento (contratti d'affitto, atti privati ecc.);
 - ☐ documentazione di accompagnamento prescritta, inerente il trasporto di acque reflue effettuato nella rete viaria pubblica;
 - ☐ documentazione fiscale prescritta inerente la vendita di quote di effluenti prevista annualmente sulla quale sia espressamente citata la tipologia e il volume dell'effluente venduto;
 - ☐ ogni eventuale variazione intervenuta successivamente alla prima presentazione della Comunicazione;
- di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli Organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni.

Allega

- ☐ fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento del firmatario o dei firmatari in corso di validità;
- ☐ documentazione attestante l'eventuale delega alla sottoscrizione;
- ☐ documentazione probante la disponibilità delle superfici non condotte direttamente (atti di assenso), ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide, di cui alla successiva sezione E, per complessivi allegati n. _____;
- ☐ relazione tecnica;
- ☐ altra documentazione (specificare) _____

Si impegna:

- a rispettare le disposizioni di cui alla Direttiva Tecnica Regionale di attuazione della L. n. 574/96 e del DM 6 luglio 2005;
- a rispettare le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
- a rispettare i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione;

- a dare riscontro alle eventuali richieste di precisazioni e chiarimenti del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni, in ordine alle informazioni e alla documentazione prodotti, nei termini indicati dalle amministrazioni medesime;
- ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative di tutela ambientale (Decreto Legislativo n. 152/2006);
- a comunicare al SUAP o al Comune di competenza le eventuali variazioni/aggiornamenti della situazione aziendale e della documentazione a corredo della presente Comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni di spandimento.

Le dichiarazioni contenute nella presente comunicazione sono rese sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; in caso di dichiarazioni mendaci si applicheranno le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Luogo e data

Il Titolare/Rappresentante legale
Firma

I sottoscritt_ autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), finalizzato agli adempimenti relativi alla presente procedura.

Luogo e data

Il Titolare/Rappresentante legale
Firma

La presente comunicazione dovrà essere prodotta in formato PDF/A e trasmessa digitalmente

D. ATTO DI ASSENSO ALLO SPANDIMENTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI

Il/la sottoscritto/a
nato/a ail
residente a Provincia.....
via CAP.....
in qualità di conduttore/rappresentante legale dell'azienda agricola:
.....
consapevole delle sanzioni penali previste dall'Art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o dati non corrispondenti al vero

DICHIARA

di condurre i seguenti terreni così individuati:

Comune	fg	p.lla	Sup catastale (ha)	Sup condotta (ha)	Tipo di conduzione	Superficie resa disponibile allo spandimento (ha)	Ordinamento Colturale	Zona Vulnerabile (SI/NO)

- di rendere tali superfici disponibili all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, così come disposto dalla Direttiva Tecnica Regionale per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari;
- che la disponibilità dei terreni decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata di anni n., con data di scadenza degli impegni reciproci il [...], salvo disdetta anticipata che deve essere tempestivamente comunicata all'azienda conduttrice dell'impianto;
- che la distribuzione delle acque di vegetazione e/o delle sanse umide sarà effettuata nel rispetto delle norme stabilite dalla Direttiva Tecnica Regionale di riferimento;
- che i terreni predetti non verranno interessati dallo spandimento di: altri materiali assimilati agli effluenti zootecnici provenienti da altri impianti, da effluenti zootecnici provenienti da allevamenti, da fanghi di depurazione, da reflui oleari.

Si impegna, inoltre:

- a rispettare le disposizioni di cui alla Direttiva Tecnica Regionale di attuazione della L. n. 574;
- a rispettare le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Sindaco;
- a rispettare i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

Luogo e data,

Firma del titolare
dell'impresa agricola

I sottoscritt_ autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), finalizzato agli adempimenti relativi alla presente procedura.

Luogo e data

Il Titolare/Rappresentante legale
Firma

Ai sensi del DPR 445/2000, si allega copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO**PER IL TRASPORTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI⁽¹⁾**

N _____ del _____

AZIENDA/IMPIANTO DA CUI ORIGINA IL MATERIALE TRASPORTATO**Azienda:**

Nome o ragione sociale _____ Codice fiscale/Partita IVA _____

Sede legale dell'azienda:

Via _____ Comune _____

Provincia _____ C.A.P. _____ Tipologia dell'azienda _____

Ubicazione dell'azienda/impianto:

Località _____ Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Rappresentante legale dell'azienda/impianto:

Cognome e nome _____ Nato a _____ il _____

Codice fiscale _____ Residente in via _____

Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Estremi della comunicazione:Protocollo n. _____ del _____ oppure ☐ soggetto esonerato dalla comunicazione**AZIENDA DESTINATARIA DEL MATERIALE TRASPORTATO ⁽²⁾****Azienda:**

Nome o ragione sociale _____ Codice fiscale/Partita IVA _____



Sede legale dell'azienda:

Via _____ Comune _____

Provincia _____ C.A.P. _____ Tipologia dell'azienda _____

Ubicazione dell'azienda (solo se diverso dalla sede legale):

Località _____ Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____

Rappresentante legale dell'azienda:

Cognome e nome _____ Nato a _____ il _____

Codice fiscale _____ Residente in via _____

Comune _____ Provincia _____ C.A.P. _____

CAUSALE DEL TRASPORTO (contrassegnare la funzione che si assolve) ☐ Stoccaggio e Spandimento ☐ Spandimento

NATURA E QUANTITA' DEL MATERIALE TRASPORTATO

Tipologia del materiale: ☐ acque di vegetazione ☐ sanse umide ☐ altro (specificare)

Quantità del materiale trasportato espressa in m³: _____

DATI IDENTIFICATIVI DEL TRASPORTATORE

Azienda/ditta ⁽²⁾

Nome o ragione sociale _____ Codice fiscale/Partita IVA _____

Sede legale:

Via _____ Comune _____

Provincia _____ C.A.P. _____

Dati identificativi del conducente:

Cognome e nome _____ Nato a _____ il _____

Codice fiscale _____



Tipo di veicolo:

☐ botte spandi liquame ☐ carro spandi letame ☐ altro (specificare) _____

Targa: _____

Data del trasporto: _____ (giorno/mese/anno)

Rappresentante legale azienda da cui origina il
materiale trasportato

Rappresentante legale
azienda destinataria

Trasportatore/conducente

Firma

Firma

Firma

- (1) Il documento di accompagnamento deve essere redatto dal Rappresentante legale dell'azienda da cui origina il materiale trasportato. Copia del documento di accompagnamento deve essere consegnata dal trasportatore all'azienda destinataria. Il documento deve essere conservato dagli interessati per almeno cinque anni a decorrere dalla data di trasporto. Una eventuale terza copia va trattenuta dal trasportatore qualora sia diverso dal produttore o dal destinatario utilizzatore.
- (2) Compilare solo se l'azienda è diversa da quella da cui origina il materiale trasportato.